

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

Io sottoscritto			
Luogo di nascita	Provincia	Data di nascita	Codice fiscale
Residente		Domicilio fiscale all'1/1/2016 (Comune, Prov.)	
Dipendente/Collaboratore della ditta		Stato civile	
Prima occupazione successiva al 31/12/1995:		Si: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
Iscritto a forme pensionistiche complementari:		Si: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
		Se sì, indicare la data: _____	
		Se sì, indicare la data di prima iscrizione: _____	

Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto per il periodo di imposta alle seguenti detrazioni dall'imposta lorda

(contrassegnare le caselle che interessano):

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta (con rapporto di lavoro inferiore all'anno):
 Detrazione minima ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: Detrazione minima NON ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno:

CONIUGE: (i dati anagrafici e il codice fiscale DEVONO SEMPRE essere indicati; se il coniuge è a carico, compilare anche i campi "Num. mesi a carico" E "Dal mese/ Al mese")

Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese/ Al mese

FIGLI A CARICO:

Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese/ Al mese	al 100%	al 50%	Disabile	in affid. al 100%
1							
2							
3							
4							

Indicare se manca l'altro genitore:

Ulteriore detrazione (per i genitori con almeno 4 figli a carico): Dal mese: _____ Al mese: _____ % spettanza _____

ALTRI FAMILIARI A CARICO:

Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese/ Al mese	% di spettanza
1				
2				

REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO per l'attribuzione delle detrazioni dall'imposta lorda: € _____
 (Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)

ALTRI REDDITI DICHIARATI, diversi da quelli di lavoro, per l'attribuzione delle detrazioni: € _____ (In alternativa alla precedente opzione).

APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF PIU'ELEVATA : % _____ **NON RESTITUZ. CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO:**

(Al fine di evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata).

NON APPLICAZIONE CREDITO ART.13, COMMA 1-BIS, DEL TUIR ("BONUS 80 EURO")

DICHIARO

di avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro **(oppure)** di non avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro.

di non essere pensionato **(oppure)** di essere pensionato Cat. _____ N. _____

CHIEDO

di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
 A tal fine MI IMPEGNO a consegnare la Certificazione Unica del/i precedente/i datore/i entro i termini di legge.

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata.

DATA _____

FIRMA DEL DICHIARANTE _____

AVVERTENZE

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito portare in deduzione dal reddito complessivo, nei vent'anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando, oltre all'ordinario plafond di euro 5.164,57 annui, un ulteriore "bonus" di euro 2.582,29 annui, fino al raggiungimento della differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

La compilazione delle caselle consente di determinare l'ulteriore plafond di deducibilità spettante, di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio e di compilare la Certificazione Unica.

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente.

Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.880 euro. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 978 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE MINIMA (RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO)

Anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, possono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno.

Esempio:

*Rapporto di lavoro a tempo determinato dall'1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro) - Reddito complessivo del lavoratore pari a 7.500 euro
Detrazione attribuita dal sostituto: $(1.380 \times 122 : 365) = 461,26$ euro*

Naturalmente il percipiente, barrando l'apposita casella del modulo di richiesta, può beneficiare della misura minima di detrazione (690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato) senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal caso, la misura minima di detrazione sarà attribuita a partire dal primo periodo di paga utile.

CONIUGE

La detrazione spetta a condizione che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni d'imposta spettano per ciascun figlio titolare di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta, a prescindere dalla sua età e indipendentemente dal fatto che conviva con i genitori. Inoltre, la detrazione d'imposta spetta a prescindere dal fatto che il figlio sia dedicato agli studi o al tirocinio gratuito.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Non è più ammessa, quindi, una libera e diversa ripartizione delle detrazioni per figli a carico tra i due genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario (nel caso barrare la casella in corrispondenza della colonna "In affidamento al 100%"). Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

ULTERIORE DETRAZIONE PER I CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione d'imposta spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile (diversa da coniuge e figli, con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra gli aventi diritto.

CREDITO ART.13, COMMA 1-BIS, DEL TUIR ("BONUS 80 EURO")

La legge di stabilità per il 2015 ha previsto la stabilizzazione del c.d. "bonus 80 euro". In particolare, la norma dispone:

l'aumento del bonus a 960 euro annui per coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

PENSIONATO

Se pensionato, allegare al presente modello il certificato di pensione.